



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

Prima sezione civile, composto dai Magistrati:

DR. SSA ANNA INTROINI - PRESIDENTE

DR. MARCO MANCINI - GIUDICE

DR. ALESSANDRO PETRONZI - GIUDICE EST.

Letta l'istanza di esdebitazione presentata da E
codice fiscale

V.G. 391/18

Cron. _____

Rep. _____

Oggetto: istanza di
esdebitazione.

quale socia accomandataria dichiarata fallita a
seguito della declaratoria di fallimento della società "Trattoria --
" con sentenza emessa in data
25.01.2016;

rilevato che l'esponente evidenzia nella istanza:

⇒ la collaborazione fattiva del fallito a fornire alla curatela ogni
informazione e documentazione necessaria all'accertamento del
passivo ed in sede di attività di inventario e liquidazione
dell'attivo;

⇒ l'assenza di azioni penali nei suoi confronti;

⇒ la sussistenza di tutte le condizione previste dall'art. 142 l.f.;

ritenuto che l'istanza si appalesa *prima facie* inammissibile per
difetto del presupposto di cui all'art. 142 co. 2 l.f.: questo Tribunale
intende infatti perpetuare il proprio orientamento espresso già con
decreto del 12.10.2016 (edito sul ilcaso.it);

osservato, infatti, in diritto che l'esdebitazione riguarda i debiti
residui, ossia i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente e



non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali;

osservato, come insegna il giudice di legittimità (cfr. Cass. Sez. Unite 18/11/2011 nr. 24214), che il beneficio della inesigibilità verso il fallito, persona fisica, dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede - ai sensi dell'art. 142, comma 2, L.F. - che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il *favor* per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che dai riparti effettuati emerga la soddisfazione parziale almeno di una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, secondo una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto;

rilevato, difatti, che una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe una "distinzione effettuale irragionevole" tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità e gli altri fallimenti, e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio - pur derogando all'art. 2740 c.c. - è già previsto nell'ordinamento concorsuale, all'esito del concordato preventivo (art. 184 L.F.) e fallimentare (art. 135 L.F.);

ritenuto dunque che la condizione di soddisfacimento, almeno



parziale, dei creditori concorsuali, può ritenersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (ad esempio, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto (così espressamente Cass. 9767/2012), ma tale principio va coniugato con la verifica che, sulla scorta di un ponderato scrutinio, riservato al giudice del merito, dell'importo globale dello stato passivo, anche avuto riguardo al numero dei creditori complessivamente ammessi, la soddisfazione in generale non sia irragionevole; richiamati i principi ancora più recentemente espressi dalla corte regolatrice (Cass. 17386/2015), nel solco dell'orientamento ormai consolidato, secondo cui ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, l'art. 142 l. fall., riferendosi alla soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali, attribuisce al prudente apprezzamento del giudice la valutazione discrezionale sull'effettiva portata soddisfattiva delle ripartizioni, valutazione che non può riferirsi al mero dato quantitativo dei creditori soddisfatti e che, dunque, si sottrae a qualsiasi automatismo; ritenuto dunque che il giudice del merito è chiamato ad effettuare una ponderata valutazione volta a tarare di volta in volta il requisito della "parziale soddisfazione", che non può prescindere dalla verifica del numero dei creditori soddisfatti rispetto al totale di quelli ammessi, ma anche della percentuale di pagamento dei crediti in concreto realizzata (per una applicazione concreta del principio, di recente, Corte d'Appello di Brescia – Sez. I – 28 aprile 2016, decr. n. 1338, che ha concesso il beneficio



dell'esdebitazione in un caso in cui la percentuale dei pagamenti effettuati dal debitore rappresentava un'apprezzabile consistenza, pari al 27% del passivo fallimentare).

evidenziato che nella specie, il fallimento risulta essere chiuso ai sensi del disposto di cui all'art. 118 co. 1 n. 4 l.f. (con la formula per mancanza di attivo, cfr. decreto di chiusura del Tribunale fallimentare del 06.02.2017 nonché rendiconto ex art. 116 l.f. approvato in data 17.10.2016) e che la suddetta procedura ha peraltro generato costi a carico dell'Erario (cfr. decreto di liquidazione del compenso minimo in favore del Curatore e a carico dell'Erario del 16.01.2017);

ritenuto conclusivamente che alcuna somma è stata erogata in favore di qualsivoglia creditore né di natura prededucibile né privilegiata né chirografaria, sicché non può ritenersi integrato il presupposto di cui all'art. 142 co. 2 l.f.;

ritenuto che, per ragioni di economia processuale, si appalesa a questo punto superflua la integrazione del contraddittorio e l'avvio della procedura decrta dall'art. 143 l.f.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza.

Si comunichi, anche al P.M.

Como, 26.02.2018

IL GIUDICE est.

(dr. *Alessandro Petronzi*)

IL PRESIDENTE

(dr. *ssa Anna Intragini*)

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

27 FEB 2018

IL LUGLIANO DI CANTIERE
ANTONETTI VA LIBERATORE